



**Regolamento per la valutazione dei Ricercatori a tempo determinato, in possesso
dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo
di Professore di seconda fascia**
(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/01/2025)

Art. 1 - Finalità

Al fine di favorire la chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia dei Ricercatori a tempo determinato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in attuazione all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nell'osservanza di quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 ottobre 2024, pubblicato nella G.U. serie generale del 29 ottobre 2024, n. 254, l'Università Telematica degli Studi IUL definisce i criteri per la valutazione dei Ricercatori che ne facciano richiesta.

Art. 2 - Ambito di applicazione

A partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i centoventi giorni antecedenti la scadenza del medesimo, su istanza dell'interessato, l'Università valuta l'attività svolta dal richiedente ai fini della sua chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia. Si precisa sin da ora che le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente in relazione a quei contratti di cui all'art. 24 comma 3 della legge 240/2010 la cui data di stipula sia successiva alla pubblicazione del Decreto ministeriale n.1658 del 21.10.2024 di cui sopra.

Art. 3 - Oggetto della valutazione

1. È oggetto di valutazione l'insieme delle attività svolte dal candidato con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:
 - del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, comma 6-duodevices, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36.
2. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

Art. 4 - Criteri per la valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti tiene conto dei criteri di seguito enumerati:
 - a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
 - b) livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
 - d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente articolo;
 - e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance, personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio ovvero personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

Art. 5 - Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze

1. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze tiene conto dei criteri di seguito enumerati:
 - a) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello UE e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
 - b) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
 - c) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - d) partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
 - e) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - f) direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
 - g) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
 - h) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - i) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
 - j) specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.
2. La valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze tiene conto dei criteri di seguito enumerati:
 - a) risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico, se previsti per il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare cui il ricercatore afferisca;
 - b) risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
 - c) risultati ottenuti nel campo del public engagement;
 - d) risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;

- e) risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.
3. L'Università valuta la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 - b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
 - c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
 - d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
 - e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
4. Tenuto conto delle specifiche esigenze di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze e nel rispetto dei criteri sopra elencati, l'Università può ulteriormente declinare, al fine di renderli maggiormente selettivi, gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale ed individuati dal presente Regolamento.

Art. 6 - Procedura della valutazione e nomina della Commissione

1. La valutazione in parola ha luogo dietro richiesta dell'interessato che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 240/2010, al Dipartimento.
2. Alla domanda l'interessato deve allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, gestionali svolte nel periodo di servizio.
3. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione l'avvio della procedura valutativa.
4. L'avvio della procedura è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e ne è data pubblicità sul sito istituzionale di Ateneo.
5. Il Dipartimento delibera la nomina della Commissione valutatrice secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di seconda fascia;
6. Sono esclusi dalla Commissione i Professori che hanno fatto parte alla Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il Ricercatore è stato chiamato.
7. I componenti della Commissione devono appartenere al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione.
8. La Commissione è nominata con decreto rettorale.
9. Per la valutazione la Commissione si avvale dello schema di riferimento riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento.

10. La valutazione delle attività di cui agli articoli precedenti prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, svolta di fronte ad una Commissione giudicatrice.
11. La prova didattica consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo sulla prova medesima, che si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
12. La Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 30 punti per la valutazione della didattica e di servizio agli studenti, 40 punti per la valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze, 20 punti per la valutazione della prova didattica e 10 punti per la valutazione dei compiti organizzativi connessi all'attività didattica e di ricerca. La valutazione si intende positiva se il ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100. Al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione, al fine di fornire ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.
13. I lavori della Commissione debbono concludersi entro due mesi dal decreto di nomina.
14. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto direttoriale.
15. In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di Professore di seconda fascia avverrà entro 30 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti.
16. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione dopo un anno dalla precedente istanza.
17. Fino al 30 giugno 2025, su richiesta del Ricercatore è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:
 - un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati di cui al presente regolamento, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
 - un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010.

Continuano ad essere integralmente disciplinati dalla specifica normativa anche interna di riferimento, i rapporti contrattuali di ricercatori a tempo determinato, già in essere, attivati ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) e b) della Legge 240/2010 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla Legge n. 79/2022 di conversione del DL n. 36/2022, nonché quelli da attivare mediante stipula di contratti di ricercatore di tipo a) e o di tipo b) nell'ambito di procedure di reclutamento che siano in corso alla data di emanazione del presente regolamento o da indire in applicazione delle norme transitorie previste dal legislatore (art. 14 commi 6-terdecies e 6-quinquiesdecies della legge 79/2022 di conversione DL n. 36/2022 e s.m.i.).

Art. 7 - Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.

Allegato 1 - Schema di riferimento per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato (RTT) per il passaggio a professore di II fascia.

Oggetto della valutazione	Passaggio a PA	Punteggio (MAX)
Didattica*	Attività di insegnamento con riferimento al n° di moduli/corsi per anno di responsabilità; media valutazione degli studenti; numero tesi di laurea triennale, di laurea magistrale, di dottorato; attività seminariale e tutoraggio.	30
	Prova didattica, da valutare in base alla competenza e alla preparazione metodologica del candidato, nonché alla chiarezza, all'ordine e all'incisività della sua esposizione.	20
Punteggio complessivo didattica	A. Somma dei punteggi attribuiti per la didattica	50
Ricerca	Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; Responsabilità di studi e ricerche affidati da istituzioni pubbliche e private.	10
	Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati MUR.	6
	Partecipazione in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione ai sensi del Decreto MUR 22 LUGLIO 2022, n. 919.	4
	Attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione.	4
	Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.	
	Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio.	
	Conseguimento in capo alla struttura di appartenenza della titolarità di brevetti e costituzione di spin off partecipati e non.	
	Attività di fund raising**.	
Punteggio complessivo ricerca	B. Somma dei punteggi attribuiti per la ricerca	40
Compiti organizzativi connessi alla didattica e ricerca****	Cariche ed incarichi attribuiti dai dipartimenti e dall'Ateneo, partecipazione a commissioni e comitati	10
C. Punteggio complessivo compiti organizzativi		10
Totale Valutazione		Somma dei punteggi (A+B+C)

* Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso, per la valutazione della produzione scientifica possono essere considerati alcuni dei seguenti indicatori:

1. numero prodotti censiti scopus e ISI;
2. numero medio di citazioni ISI e SCOPUS per pubblicazione;
3. "impact factor" totale (usando SNIP o IF5 anni);
4. "impact factor" medio per pubblicazione (usando SNIP o IF5 anni);
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Viene consigliato inoltre di riportare gli indicatori al valore medio del SSD o del Dipartimento. Nei SSD in cui non è pratica comune utilizzare tali indicatori si valuteranno, per quanto riguarda le riviste, i prodotti classificati in riviste scientifiche e di fascia A, usando le metodologie adottate dall'ANVUR.

La valutazione delle pubblicazioni garantisce in ogni caso la verifica dei seguenti fattori:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale dell'autore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

** Nella valutazione delle attività di *fund raising* viene valutata anche la partecipazione a bandi di finanziamento europei e internazionali anche nel caso in cui la partecipazione non determini il finanziamento ma ottenga un punteggio superiore alla soglia minima stabilita dall'ente erogatore per determinare l'eleggibilità al finanziamento.

La valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze tiene conto dei criteri di seguito enumerati:

- a) risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico, se previsti per il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare cui il ricercatore afferisca;
- b) risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
- c) risultati ottenuti nel campo del public engagement;
- d) risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
- e) risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.